



**REGIONE SICILIANA**

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTO** la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

**VISTO** il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTO** il ricorso gerarchico presentato, con atto pervenuto il 2.10.2017, dal geom. Gaetano Barca, domiciliato in XXXXXXXXXXXXXXX, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 5876 del 4.10.2017, nella parte in cui ha espresso parere negativo in ordine alla realizzazione di un muro sulla terrazza, alla collocazione di pannelli sulla copertura e alla realizzazione di aperture sulla cisterna;

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento per carenza di motivazione;

**VISTE** le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, trasmesse con nota prot. n.210 del 22.01.2018, con cui si ribadisce il diniego, determinato essenzialmente dal regime previsto per le zone MA1, dove è consentito soltanto il recupero edilizio senza ampliamento e senza variazioni tipologiche e nell'estraneità della tipologia di intervento all'architettura locale;

**CONSIDERATO**, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo



**REGIONE SICILIANA**

la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminazione nella decisione del contenzioso.

**RITENUTO** che, le variazioni richieste dal ricorrente costituiscono delle variazioni rispetto al fabbricato originario, da ricostruire;

**RITENUTO** per le suesposte ragioni, di dovere respingere il ricorso gerarchico presentato dal geom. Gaetano Barca, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 5876 del 4.10.2017;

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso presentato dal geom. Gaetano Barca, domiciliato in XXXXXXXXXXXX, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 5876 del 4.10.2017, nella parte in cui ha espresso parere negativo in ordine alla realizzazione di un muro sulla terrazza, alla collocazione di pannelli sulla copertura e alla realizzazione di aperture sulla cisterna;

**Art.2)** La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

**Art.3)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 30 marzo 2018

**IL DIRIGENTE GENERALE**

*Volpes F.to*